

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 5

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

FRANCO TURIGLIATTO

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Tribunale di Roma

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 26 novembre 2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2^ SEZIONE PENALE

P.le Clodio
Tel. 06/38792367 - Fax 06/39738352

Al
SENATO della REPUBBLICA
Piazza dei Caprettari 79
R O M A

Roma, 24 novembre 2014

Oggetto: trasmissione atti proc. Rg dib. 15190/14 c/ Turigliatto Franco- ud. 24/3/2015
Giudice D.ssa Bocola

In conformità a quanto disposto nell'ordinanza emessa dal Giudice D.ssa Chiara Bocola
all'udienza del 4 c.m. Vi trasmettiamo gli atti relativi al procedimento in oggetto indicato.

Il cancelliere
Rossella Corelli

**TRIBUNALE DI ROMA****in composizione monocratica****Seconda Sezione Penale**

Processo n. 1590/201 a carico di: Turigliatto Franco, nato a Rivara (Torino) il 13.12.1946

All'udienza del 4 novembre 2014 il difensore dell'imputato ha chiesto che fosse pronunciata sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale, rilevando l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione quale esimente dei fatti asseritamente commessi dall'odierno imputato, (art. 595 comma terzo c.p.) in danno di Roberto Fiore, segretario Nazionale del movimento Forza Nuova, nel corso della trasmissione televisiva "Porta a Porta" del 12 marzo 2008.

Il giudice osserva.

Dalla lettura delle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. in particolare ordinanza n. 25 del 2013) risulta che i presupposti della prerogativa della insindacabilità delle opinioni espresse e della immunità parlamentari consistono nella individuazione dell'esistenza di un nesso c.d funzionale tra il parlamentare e le opinioni da questi espresse in articoli di stampa ovvero in interviste anche televisive, tali da consentirne la riferibilità all'esercizio delle funzioni pubbliche.

In tal senso la difesa dell'imputato ha illustrato le interpellanze proposte, tra gli altri, anche dal senatore TURIGLIATTO nelle date del 9 novembre 2006; 29 maggio 2007, 4 luglio 2007 e 17 luglio 2007, che sono state acquisite alla medesima udienza del 4.11.2014.

Emerge chiaramente dal contesto televisivo della esternazione asseritamente diffamatoria e dal suo contenuto - evincibile, allo stato, dalla sola imputazione - come la dichiarazione attribuita all'imputato TURIGLIATTO non sia in alcun modo espressione di un atto tipico della funzione parlamentare.

Non emerge infatti alcuna evidenza di collegamento tra le dichiarazioni oggetto del presente procedimento e la funzione di parlamentare esercitata dall'imputato. Ne consegue che, per la ritenuta assenza di immunità ex art. 68 della Costituzione, l'eccezione volta al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere rigettata ed il

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Ch'.

dibattimento deve proseguire per accertare l'eventuale responsabilità penale dell'imputato, per il delitto di diffamazione contestato.

Al rigetto della eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, consegue per legge a norma dell'art. 3 comma quarto della Legge 140 del 2003 la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica.

Per questi motivi

Rigetta l'istanza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale formulata dalla difesa e dispone procedersi oltre.

Della presente ordinanza è data lettura in udienza.

Roma 4 novembre 2014

Il Giudice
Chiara Bocola
Chiara Bocola

DEPOSITATO IN UDIENZA
- 4 NOV. 2014
Roma, li



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Sonia Sapia
Sonia Sapia

GIF 13/22

PAG 02/8

5477/08 N.R.

n.32708/09 G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari -
 Ufficio 22°

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
 A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA
 (art. 464 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicotra

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

Turigliatto Franco, nato a Rivara (TO) il 13.12.1946 ~~ivi~~ res. via

ivi res Torino

difeso di fiducia da: avv. Claudia Campanelli del foro di Roma - *con studio in Roma*
Via BELLA GIULIANA, 85

IMPUTATO

del reato di cui all'allegato foglio

Rilevato che l'imputato ha proposto rituale opposizione a decreto penale di condanna chiedendo il giudizio immediato.

Ritenuto che, una volta emesso il decreto penale di condanna, il Gip non può pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in sede di richiesta di giudizio immediato avanzata con l'opposizione al decreto stesso (vedi sul punto Cass. sez. 5, n. 15085/2003 imp. Grisotto la cui motivazione si condivide pienamente) ma deve limitarsi ad emettere il decreto di giudizio immediato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 464, 456 commi 1, 3 e 5 c.p.p.,
 dispone procedersi con giudizio immediato nei confronti di
 Turigliatto Franco, nato a Rivara (TO) il 13.12.1946 e ivi res. via

Indicando per la comparizione davanti al Tribunale di Roma, Piazzale Clodio, Giudice monocratico _____ Aula 4 Edificio B l'udienza del giorno 4.11.2014 alle ore 09,00 con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone che il presente decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato all'imputato ed alla persona offesa.

Si dia avviso, entro lo stesso termine, al difensore dell'imputato della data fissata per il giudizio.

Roma, 4 luglio 2014

Il Giudice per le indagini preliminari
Bernadette Nicotra

Depositato in Cancelleria

Oggi il 4.7.2014



ALLA CANCELLERIA
Elio Gaddi

09:30

0639738826

GIP 19/22

PAG 04/8

Per il reato di cui all'art. 595 co. 3 c.p. perché, in occasione della trasmissione televisiva "Porta a Porta" offendeva l'onore ed il decoro di Roberto Fiore, Segretario Nazionale del movimento Forza Nuova, anch'egli presente in studio affermando, contrariamente al vero che "Forza Nuova è una forza politica esplicitamente e dichiaratamente neofascista e neonazista, le liste di Forza Nuova non avrebbero dovuto essere accettate dalle Corti d'Appello dello Stato italiano e non dovrebbero essere presenti sulle schede elettorali", ed inoltre che "Forza Nuova è responsabile di gravissimi atti di violenza nei confronti di giovani, immigrati e donne", e per protesta contro la partecipazione del Fiore a Porta a Porta abbandonava la trasmissione. In Roma il 12.03.08